

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

(Causa C-154/11)

(2011/C 173/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ahmed Mahamdia

Convenuta: Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'ambasciata — situata in uno Stato membro — di uno Stato che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») ⁽¹⁾ costituisca una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività ai sensi dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 44/2001.
- 2) Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione:

se una clausola attributiva di competenza pattuita prima del sorgere della controversia possa fondare la competenza di un giudice al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 44/2001.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 marzo 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

(Causa C-157/11)

(2011/C 173/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppe Sibilio

Convenuto: Comune di Afragola

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ sia applicabile ai lavoratori socialmente utili, ovvero se detti lavoratori debbano ritenersi ai sensi della clausola 3, comma 1, persone con un rapporto di lavoro definito direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data costituita nel caso di specie dalla fine del progetto;
- 2) se la clausola 4 osti a che un lavoratore LSU/LPU percepisca una retribuzione inferiore ad un lavoratore a tempo indeterminato che svolga le medesime mansioni ed abbia la medesima anzianità lavorativa per il solo fatto che il suo «rapporto» lavorativo sia iniziato come descritto in precedenza ovvero se ciò costituisca ragione oggettiva atta a giustificare un trattamento retributivo meno favorevole.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° aprile 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

(Causa C-159/11)

(2011/C 173/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Resistenti: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consulazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappe)

Interveniente ad adiuvandum/controinteressata: Università del Salento

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l'articolo 2, l'articolo 28 e l'allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consenta la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, ove l'amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 1° aprile 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

(Causa C-161/11)

(2011/C 173/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cosimo Damiano Vino

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

- a) Se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osti ad una disciplina interna (come quella dettata dall'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 368/2001), che abbia introdotto nell'ordinamento interno una fattispecie «acausale» che penalizzi i dipendenti della S.p.a. Poste Italiane, nonché, rispetto a questa Società, anche altre imprese dello stesso o di altro settore;
- b) nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente, se il Giudice nazionale sia tenuto a disapplicare (o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 5 aprile 2011 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Causa C-166/11)

(2011/C 173/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Ricorrente: Angel Lorenzo González Alonso

Convenuta: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

Questione pregiudiziale

Se l'art. 3, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE ⁽¹⁾, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, debba essere interpretato restrittivamente nel senso che non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un'assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società.

⁽¹⁾ GU L 372, pag. 31.

Ricorso proposto il 5 aprile 2011 dalla Cantiere navale De Poli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-584/08, Cantiere navale De Poli/Commissione

(Causa C-167/11 P)

(2011/C 173/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cantiere navale De Poli SpA in liquidazione e concordato preventivo (rappresentanti: A. Abate e A. Franchi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea